



**OGGETTO: Circolare 20.2012**

**Seregno, li 29 ottobre 2012**

## **IVA PER CASSA**

Dal 1 dicembre 2012 entra in vigore la possibilità, per tutti i contribuenti con volume di affari inferiore a 2 milioni di euro, di differire il versamento dell'IVA al momento dell'incasso della relativa fattura di vendita. La nuova normativa sostituisce, integralmente, quella tuttora vigente stabilita dall'art. 7 del D.L. n. 185/2008 che si rivolgeva ai contribuenti con volume di affari modesto.

### **Principali caratteristiche della normativa**

L'imposta diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo. La stessa, diviene comunque esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

Le fatture emesse in base all'indicata nuova disciplina devono recare l'annotazione "IVA per cassa - art. 32/bis DL 83/2012 conv. Legge 134/2012".

Come chiarito dal decreto, per i soggetti che esercitano l'opzione in commento, anche il diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Al contrario, i cessionari acquirenti o committenti delle operazioni effettuate dal soggetto che ha esercitato l'opzione continuano a detrarre l'IVA sugli acquisti al momento dell'effettuazione dell'operazione, a meno che non abbiano, a loro volta, esercitato l'opzione per la liquidazione dell'IVA per cassa.

Restano escluse dalla disciplina in argomento:

- a) le operazioni effettuate dai soggetti nell'ambito di regimi speciali di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto;
- b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti consumatori finali.
- c) le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l'IVA mediante il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge);
- d) le operazioni verso le pubbliche amministrazioni.

Restano in ogni caso escluse dal differimento del diritto alla detrazione, e possono quindi detrarre immediatamente l'IVA, le operazioni riferite a:

- a) acquisti di beni o servizi assoggettati all'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge);
- b) acquisti intracomunitari di beni;
- c) importazioni di beni;
- d) estrazioni di beni dai depositi IVA.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

L'accesso al regime dell'IVA per cassa è subordinato ad un'opzione da esercitarsi sulla base di modalità ancora da definire con apposito provvedimento normativo ed avrà effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno in cui verrà esercitata.

In caso di superamento della soglia di 2.000.000 di euro, torneranno applicabili le regole ordinarie di detrazione dell'IVA a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

Le regole di cui sopra si applicano alle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012.

### **Aggiornamenti software**

Il nostro Studio è in grado di gestire la contabilità con liquidazione IVA per cassa. È però opportuno una puntuale comunicazione, da parte dei clienti, delle date di incasso e pagamento delle fatture.

I clienti che gestiscono la contabilità in proprio e che sono interessati all'applicazione della normativa, sono pregati di contattare la propria casa di software per un aggiornamento dei programmi contabili, necessario per la corretta gestione delle liquidazioni IVA.

### **Esempio scritture contabili a seguito dell'opzione IVA per cassa**

#### **a Emissione della fattura**

	31/1		
Vendite		1.000,00	
Iva debito a esigibilità differita		210,00	
Cliente XX			1.210,00
Emessa fattura n. 105			

#### **b Incasso della fattura**

	15/3		
Banca		1.210,00	
Cliente XX			1.210,00
Incasso fatt. 105			

	15/3		
Iva debito a esigibilità differita		210,00	
Iva a debito			210,00
Giroconto IVA a esigibilità differita			



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**c Ricevimento della fattura del fornitore**

	15/2		
Acquisti		500,00	
Iva credito a esigibilità differita		105,00	
Fornitore YY			605,00
Ricevuta fattura n. 1355			

**d Pagamento della fattura**

	15/3		
Fornitore YY		605,00	
Banca			605,00
Pagamento fatt. 1355			

	15/3		
Iva a credito		105,00	
Iva credito a esigibilità differita			105,00
Giroconto IVA a esigibilità differita			

**e Liquidazione IVA mese marzo**

	31/3		
Iva credito		105,00	
Iva c.to Erario		105,00	
Iva a debito			210,00
Liquidazione Iva mese di marzo			

	16/4		
Erario c.to IVA		105,00	
Banca			105,00
Pagamento Iva marzo			

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse.

**Studio Commercialista Associato Contrino**

**Normativa di riferimento**

– D.M. 11 ottobre 2012

– D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 32/bis convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134